



*Presidenza*

*del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sui disegni di legge recanti: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" (A.C. 2936) e "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012" (A.S.2937), sulla Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010 e sulla Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2010-2013".

*Parere, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 78 - C.V del 26 novembre 2009

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 novembre 2009:

**VISTO** l'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, il quale dispone che questa Conferenza esprima il proprio parere sul disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, sul disegno di legge finanziaria, la relazione revisionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico, dandone comunicazione al Governo ed al Parlamento;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lett. a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che questa Conferenza esprima obbligatoriamente parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati e sul Documento di programmazione economico-finanziaria;

**VISTI** i disegni di legge recanti "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" (A.S.1790) e "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012" (A.C.1791), la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010 e la nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2010-2013", approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 settembre 2009, e inoltrati in data 5 ottobre 2009, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute di questa Conferenza del 29 ottobre 2009 e del 12 novembre 2009, è stato rinviato in quanto le Regioni hanno chiesto di conoscere come le disposizioni contenute nell'accordo in materia di sanità del 23 ottobre 2009 saranno tradotte negli emendamenti della legge finanziaria;

**CONSIDERATO** che, nella seduta del 29 ottobre 2009, l'ANCI ha consegnato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica con la richiesta di un confronto chiaro e trasparente con il Presidente del Consiglio dei Ministri sulle questioni aperte e gravi che riguardano i Comuni, mentre, nella seduta del 12 novembre 2009, l'UPI e l'UNCEM hanno consegnato distinti documenti di osservazioni e proposte di modifica;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni, nel dichiarare di essere in attesa di valutare gli emendamenti del Governo alla legge finanziaria 2010 coerentemente con i contenuti dell'accordo in materia di sanità del 23 ottobre 2009, hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che hanno consegnato (All.A);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nei distinti documenti consegnati nelle sedute del 29 ottobre 2009 e del 12 novembre 2009 (All. B e C);
- l'UNCEM ha espresso parere negativo, salvo l'impegno formale del Governo all'apertura di un confronto di merito sulle questioni sollevate e all'accoglimento delle specifiche proposte contenute nel documento consegnato nella seduta del 12 novembre 2009 (All.D);

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Governo ha preso atto delle osservazioni e delle proposte emendative presentate riservandosi una valutazione al riguardo;

## ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sui seguenti provvedimenti:

- disegni di legge recanti: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" (A.C.2936) e "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2011" (A.S.2937);
- Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010;
- Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2010-2013";

nei termini di cui in premessa e dei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*ESiniscalchi*



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

*RFitto*



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
09/103/CU/C2

Acc. A  
Consegnato nella  
seduta del 526  
novembre 2009



## **EMENDAMENTI AL DDL LEGGE FINANZIARIA 2010**

<b>Proposte di emendamenti della Conferenza delle Regioni .....</b>	<b>2</b>
<i>ABOLIZIONE NORME COMPENSATIVE SU GETTITO TASSA AUTO (ECOINCENTIVI).....</i>	<i>2</i>
<i>COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA .....</i>	<i>2</i>
<i>RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA PER VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA.....</i>	<i>3</i>
<i>CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI.....</i>	<i>3</i>
<i>PATTO DI STABILITA' 2008.....</i>	<i>4</i>
<i>MODIFICA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A, N. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 (CUNEO FISCALE).....</i>	<i>4</i>
<i>IVA RISORSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....</i>	<i>6</i>
<i>FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI FERROVIARI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE .....</i>	<i>6</i>
<b>Proposte di emendamento delle Regioni a Statuto Speciale .....</b>	<b>7</b>
<i>MODIFICA DELL'ART.77 QUATER - FLUSSI DI CASSA PER RSS .....</i>	<i>7</i>

# Proposte di emendamenti della Conferenza delle Regioni

## **ABOLIZIONE NORME COMPENSATIVE SU GETTITO TASSA AUTO (ECOINCENTIVI)**

1. Il comma 64, dell'art.2 del DL 3 ottobre 2006, n.262 convertito in legge 24 novembre 2006, n.286 è abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) è abrogato l'ultimo periodo del comma 321;
  - b) è abrogato il comma 322.

### **Relazione illustrativa**

*Si ritiene necessaria l'abrogazione della norma che ripristina la compartecipazione statale alla tassa automobilistica così com'era in vigore fino al 1998.*

*Inoltre, la norma è inapplicabile in quanto la banca dati (SGATA) che rileva i pagamenti non è aggiornata rispetto le informazioni del tipo di veicolo e dei dati del proprietario. Risultano quindi del tutto inaffidabili i calcoli per la compensazione dei minori gettiti dovuti a esenzioni per acquisto di veicoli meno inquinanti (aggiornamenti dal PRA) e dei maggiori gettiti per l'aumento della tassa secondo il grado di inquinamento commisurato dalle Direttive europee. Infatti il Governo ha chiesto il rinvio del decreto in Conferenza perché ha riconosciuto che sussistono importanti anomalie e si appresta a ridurre l'importo della richiesta di restituzione in maniera importante (di oltre il 50%) e probabilmente i dati della nuova proposta di decreto andranno ulteriormente verificati al momento della presentazione in Conferenza in quanto ancora sovrastimati.*

*Inoltre, le Regioni sono state oggetto di numerosi tagli alle risorse da parte dello Stato (ridefinizione dei limiti di impegno e accollamento dei maggior oneri per la rinegoziazione dei mutui) e di incursioni sui gettiti dei tributi regionali (ad esempio modifiche statali sulla normativa relativa al addizionale sul gas metano che ha determinato minori entrate) senza contare il blocco della possibilità di aumentare le addizionali regionali all'IRPEF e il calo di gettito delle accise su benzina e gasolio. L'eliminazione delle norme compensative va nel senso di permettere alle regioni oltre al recupero di entrate anche la programmazione di adeguate politiche per far fronte all'inquinamento dell'aria.*

## **COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA**

Al comma 1 dell'articolo 22 bis del DL 1 luglio 2009, n.78 convertito in legge 3 agosto 2009, n.102, le parole "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite con le parole "solamente per gli anni 2005, 2006 e 2007".

### **Relazione illustrativa**

*Con l'attuazione del Federalismo fiscale sarà messa a punto la procedura automatica per l'acquisizione dei proventi della tassa automobilistica secondo la ripartizione del gettito sul territorio attraverso l'aggiornamento e la razionalizzazione delle banche dati.*



## **RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA PER VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA**

L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.99 è abrogato.

### **Relazione illustrativa**

*La norma non dà chiare indicazioni circa la solidarietà passiva delle società di leasing con i locatari.*

*Inoltre risulta di difficile applicazione, e quindi potenzialmente può causare una crescita dell'elusione fiscale.*

## **CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI**

Al comma 1, dell'art.37 della legge 18 giugno 2009, n.69, le parole "Fino al 31 dicembre 2010," sono soppresse.

### **Relazione illustrativa**

*L'inserimento di una data di scadenza vanifica la portata dell'articolo del Codice dell'Amministrazione digitale che introduce la possibilità di rilasciare la Carta nazionale dei Servizi (CNS) e le altre Carte elettroniche ad esse conformi che sono strumenti per accedere ai servizi on – line, anche ai titolari di una Carta d'identità elettronica (CIE).*

### **Approfondimento "Coesistenza Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.**

*La CRS è carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria nazionale e codice fiscale e fornisce pertanto ai cittadini un unico strumento di accesso ai servizi, valido sia ai fini sanitari che fiscali.*

*In base alla normativa attuale, a un cittadino in possesso della Carta d'Identità Elettronica (CIE) non può essere emessa la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).*

*Nel corso degli anni la coesistenza delle due carte è stata prorogata ripetutamente e l'ultima proroga scade il 31.12.2010.*

*Il problema della coesistenza delle due carte era stato risolto in maniera organica concordando con il Ministero della funzione pubblica e con il Ministero dell'Economia e Finanze un articolo che introduceva la possibilità di rilasciare la Carta nazionale dei Servizi (CNS) e le altre Carte elettroniche ad essa conformi che sono strumenti per accedere ai servizi on – line, anche ai titolari di una Carta d'identità elettronica (CIE). Tale articolo confermava la necessità di gestire CIE e CNS/CRS come due strumenti distinti secondo le indicazioni del Piano di e-government del Ministro dell'Innovazione e conservava alla CIE la funzione di documento di riconoscimento.*

*Purtroppo l'articolo poi inserito nella legge 69/2009 (art.37) è stato modificato da un emendamento in Parlamento che ha riproposto una data di scadenza (31.12.2010).*



vanifica la portata dell'articolo del Codice dell'Amministrazione digitale con impossibilità al cittadino in possesso della CIE di usufruire di servizi on line della CNS /CRS.

## **PATTO DI STABILITA' 2008**

Dopo il comma 16 dell'articolo 7 quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33, è inserito il seguente comma 17:

“17. I Presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità interno per l'anno 2008 per il sistema regionale.”.

### **Relazione illustrativa**

*L'anno 2008 è un anno particolare con riferimento alla evoluzione del contesto normativo. Infatti la continua modifica dei parametri per il riscontro dell'obiettivo si è protratto sin dal 2009. Si propone pertanto che la verifica si attui a livello di comparto regionale. Il concorso del comparto regionale agli obiettivi di finanza pubblica è considerato nel suo complesso effettuando le compensazioni dei saldi positivi e negativi delle singole regioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.*

*Il risultato finale del comparto regionale per l'anno 2008 è superiore rispetto agli obiettivi di finanza pubblica programmati e consente l'utilizzo del margine positivo senza conseguenze per il Bilancio dello Stato.*

## **MODIFICA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A, N. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 (CUNEO FISCALE)**

1. L'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è modificato come segue:

- a) le parole “fino a 9.200 euro” sono sostituite dalle parole “fino a 4.600 euro”;
- b) le parole “è alternativa” sono sostituite dalle parole “è aggiuntiva”.

### **Relazione illustrativa**

*Com'è noto, la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 266 ss, L. n. 296/2006) ha introdotto nell'ordinamento la cd. riduzione del cuneo fiscale attraverso la previsione di una specifica deduzione a favore delle imprese dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di € 5.000,00 (deduzione base), maggiorando poi la stessa con riferimento alle imprese ubicate nei territori meridionali fino a € 10.000,00 (deduzione maggiorata SUD); deduzioni poi modificate, con la legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007), rispettivamente in € 4.600,00 euro e in € 9.200,00 (cfr. art. 11, comma 1, lett. a), n. 2) e n. 3), del D.Lgs. n. 446/97).*



Queste deduzioni IRAP, secondo l'originaria formulazione del cit. comma 266, L. n. 296/2006 potevano applicarsi nei riguardi di taluni soggetti passivi IRAP<sup>1</sup>, con esclusione degli enti pubblici non commerciali (lett. e)-bis del cit. art. 3), delle banche ed assicurazioni, oltre che imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle c.d. "utilities" (dell' energia; dell'acqua; dei trasporti; delle infrastrutture; delle poste; delle telecomunicazioni; della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e dello smaltimento rifiuti).

La mancata inclusione di banche, enti finanziari ed assicurazioni dalla portata dell'agevolazione non era apparsa, a dire il vero, sin dal varo del provvedimento, giustificata sul piano della ratio ispiratrice della manovra e mostrava anche evidente carattere selettivo; del resto, proprio per questo motivo, il comma 296 del cit. art. 1, L. n. 296/2006, subordinava espressamente l'istituzione delle "nuove" deduzione IRAP all'autorizzazione delle competenti autorità comunitarie, costituendo il nuovo regime sicuramente una misura di aiuto di Stato.

Dopo il ricorso alla Commissione presentato dalle categorie di soggetti esclusi dalla manovra, e in esito agli intervenuti accordi bilaterali, il Governo emanò un apposito decreto legge allo scopo di correggere le norme e provvedere all'estensione della cd. deduzione base anche a banche ed assicurazioni (cfr. art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, conv. nella L. 3 agosto 2007, n. 127, con il quale è stato modif. il solo art. 11, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. n. 446/97). La misura, pertanto, da regime di aiuto di Stato è diventata un provvedimento di carattere generale, applicandosi essa a beneficio di tutto il territorio nazionale e, per l'effetto, la stessa è rimasta sottratta al controllo delle autorità comunitarie e al regolamento di procedura di cui al cit. art. 88 del Trattato.

Per le imprese del Sud, invece, la deduzione maggiorata IRAP di € 9.200 di cui al cit. art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. n. 446/97 è rimasta integralmente fruibile in de minimis, nonostante la metà della stessa - per le imprese collocate nel resto del territorio nazionale - sia una ordinaria deduzione ai fini IRAP. Ciò comporta per le stesse uno svantaggio non indifferente, che si traduce in un forte depotenziamento della misura di aiuto spettante alle imprese del Mezzogiorno, nonostante l'apparente maggiorazione dell'importo.

E' evidente che, stante l'attuale contesto agevolativo, l'aiuto per le imprese meridionali deve ritenersi circoscritto ai soli 4.600 euro differenziali rispetto alla misura base; di conseguenza, occorrerebbe modificare la norma per introdurre una disciplina coerente con quella agevolativa IRAP oggi a regime, oltre che con quella relativa agli aiuti in de minimis che intende procurare un vantaggio per le sole imprese ubicate nei territori svantaggiati del Paese.

Sarebbe, quindi, opportuno che il Governo si adoperasse per circoscrivere e limitare il vantaggio per le imprese ubicate nei territori della Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, espressamente indicate dalla legge (art. 11, comma 1, lett. a), n. 3) al vero "aiuto di Stato" concedibile in de minimis, rappresentato dai soli 4.600,00 euro in più rispetto alla ordinaria deduzione base, con l'effetto di poterne farne beneficiare il doppio degli occupati e, dall'altro, si attivasse per ampliare la possibilità delle imprese di godere dell'agevolazione entro il plafond disponibile includendo l'agevolazione nella lista dei progetti di aiuti temporanei anticrisi da inviare alla

<sup>1</sup> In partic., nei riguardi dei soggetti indicati dalle lettere da a) ad e) dell'art. 3, comma 1, D.Lgs.n. 446/97 e, quindi, nei confronti delle sole società commerciali di persone o di capitali, delle imprese individuali, degli esercenti arti, professioni, dei produttori agricoli e degli enti privati non commerciali



*Commissione entro il 31 luglio p.v. (DPCM 3 luglio 2009) al fine di innalzare il plafond degli aiuti disponibile in de minimis dai 200.000 euro attuali ai 500.000 euro fino al 31.12.2010.*

### **IVA RISORSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

All'art.25 del DL 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

*“3 bis. È autorizzato un ulteriore contributo annuo per gli anni 2009, 2010 e 2011 pari a 48 milioni di euro per la copertura degli oneri IVA per la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio. All'onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutturale di cui alla lett.b), comma 1 dell'art.18.”*

#### **Relazione illustrativa**

*L'art.25 del DL 185/2008 ha previsto il contributo di 480 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni con Trenitalia s.p.a. Il contributo è stato considerato da Trenitalia al lordo di IVA. Ciò comporta la necessità di ulteriori risorse per la copertura dell'IVA necessaria alla chiusura dei contratti per l'importo del contributo annuo.*

*La copertura è stata effettuata sullo stesso fondo che è stato utilizzato per il funzionamento del Contratto di servizio. In realtà al bilancio dello Stato confluiranno i maggiori gettiti derivanti dal maggior costo dei contratti stessi. In sostanza tale emendamento è neutro per i costi pubblici.*

### **FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI FERROVIARI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Al comma 2 dell'art.25 del DL 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, le parole “e 2011” sono sostituite dalle parole “2011 e 2012”. All'onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutturale di cui alla lett.b), comma 1 dell'art.18.

#### **Relazione illustrativa**

*I contratti di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario hanno durata di sei anni, è necessario inserire una nuova annualità di finanziamento.*

### **ONERI DA GIUDICATI / Trasporto pubblico locale**

*Per far fronte agli oneri derivanti dai giudicati determinanti la soccombenza degli enti territoriali nelle liti giudiziarie sul diritto delle imprese di trasporto pubblico locale alle compensazioni per oneri sostenuti in relazione al rispetto degli obblighi di servizio, è*





*autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 10 milioni di euro. Per le successive annualità, la quantificazione è effettuata annualmente dalla legge di stabilità.*

### ***Relazione illustrativa***

*La proposta è relativa alla copertura degli oneri derivanti dai contenziosi che vedono contrapposte le imprese di trasporto pubblico locale agli enti affidanti i relativi servizi, sul tema della compensazione dei costi sostenuti per oneri di servizio pubblico.*

## **Proposte di emendamento delle Regioni a Statuto Speciale**

### **MODIFICA DELL'ART.77 QUATER - FLUSSI DI CASSA PER RSS**

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 8, dell'art.77 quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome che finanziano il servizio sanitario con risorse a carico diretto del proprio bilancio."

### ***Relazione illustrativa***

*Si chiarisce l'esclusione delle Regioni e Province Autonome che finanziano il servizio sanitario con risorse a carico diretto del proprio bilancio dall'ambito di applicazione delle disposizioni del comma 8 dell'art.77 quater. La predetta disposizione prevede che le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle contabilità speciali intestate alle strutture sanitarie regionali possano essere prelevate in quote annuali del 20% derogabili nella misura stabilita con DPCM, previa apposita richiesta da parte delle Regioni.*

*Le disposizioni si riferiscono espressamente alle risorse trasferite alle strutture sanitarie "a carico diretto del bilancio statale. La RGS, con nota del 5 marzo 2009, prot. 0023529, le ha interpretate ritenendole comunque applicabili, fino al 1° gennaio 2009- data di entrata in vigore del nuovo sistema di Tesoreria unica mista- anche alle Regioni e Province Autonome che finanziano la spesa sanitaria con oneri a carico del proprio bilancio. La Regione Valle d'Aosta ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Valle d'Aosta avverso la nota delle RGS.*


**Roma, 26 novembre 2009**





ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

ALL. B

Consegnato nella  
sede del  
29 ottobre 2009  


**CONFERENZA UNIFICATA  
29 ottobre 2009**

Punto 22 - Elenco B) all'ordine del giorno

**PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE RECANTI: "DISPOSIZIONI PER LA  
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE  
FINANZIARIA 2010)" (AS. 1790) E "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO  
2010-2013" (AS. 1791)**

**- PARERE SULLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ANNO  
2010**

**- PARERE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (DPEF) PER GLI ANNI 2010-2013  
(ECONOMIA E FINANZE)**

**PREMESSA**

Il disegno di legge recante disposizioni per la finanziaria per l'anno 2010 non contiene disposizioni che forniscono risposte ai problemi aperti della finanza dei Comuni, in particolare riguardo al patto di stabilità interno ed alle entrate.

L'Anci ha chiesto più volte un incontro al Presidente del Consiglio per avere un confronto chiaro e trasparente sulle questioni aperte e gravi che riguardano i Comuni. In attesa di questo incontro, la valutazione sulla manovra finanziaria per l'anno 2010 non può che essere parziale e non può che preoccupare tutti i Comuni italiani, che a legislazione vigente dovranno far fronte ad una situazione di finanza pubblica molto complessa, come le pagine che seguono mettono in evidenza.

Una novità positiva contenuta nel disegno di legge finanziaria riguarda la stabilizzazione del fondo ordinario in riferimento all'aumento di gettito ICI legato all'accatastamento degli immobili rurali, nel senso che lo stato di previsione del Ministero dell'Interno, nella voce dei trasferimenti destinati agli enti locali, non contiene più un taglio preventivo ma una riduzione legata alle nuove stime di aumento di gettito fornite dall'agenzia del territorio. In sede tecnica di conferenza unificata è aperto il confronto sulle modalità di calcolo delle spettanze in relazione a tale voce.



## **IL QUADRO FINANZIARIO DEI COMUNI E LA FINANZIARIA PER IL 2010**

### **Le entrate dei Comuni**

Sul fronte delle entrate, dall'anno 2008 si sono susseguite una serie di novità che hanno avuto come effetto la significativa riduzione dei trasferimenti erariali, senza di contro consentire una gestione delle entrate libera e consapevole ed anzi prevedendo il blocco delle aliquote dei tributi locali fino alla completa attuazione del Federalismo fiscale.

- ✓ **per l'anno 2008 la somma che manca nelle casse comunali è pari a 682 milioni di euro (536 ICI prima casa + 146 risparmi costi politica).**
- ✓ **Per il 2009 ed il 2010 l'importo delle minori entrate sale a 1 miliardo e 222 milioni di euro, (796 ICI prima casa + 226 risparmi costi politica+200 riduzione Fondo ordinario)**
- ✓ **Il totale del triennio 2008 - 2010, senza considerare la naturale crescita dell'ICI (frutto della riclassificazione catastale degli immobili, delle nuove costruzioni e della lotta all'evasione fiscale), ammonta a 3 miliardi e 126 milioni.**

### **Patto di Stabilità**

Il contributo a carico dei Comuni per il risanamento dei conti pubblici è pari a 1 miliardo e 340 milioni di euro per il 2009. Per gli anni successivi il contributo diventa 1 miliardo e 30 milioni di euro per il 2010 e 1 miliardo e 775 milioni per il 2011. Complessivamente quindi ai Comuni nel triennio 2009 - 2011 è richiesto, in termine di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro.

I Comuni devono, dunque, significativamente migliorare i propri saldi e per farlo hanno come unica possibilità, vista la pesante riduzione delle entrate e il blocco dell'autonomia impositiva, la riduzione della spesa; soluzione difficilmente sostenibile per i Comuni che devono far fronte alla crescente domanda di servizi sociali, all'aumento dei costi, ai rinnovi contrattuali. L'unica via che è rimasta da percorrere agli enti locali, date le rigide regole del Patto di stabilità, è la riduzione della spesa in conto capitale, che è la parte del bilancio più discrezionale

**Da quanto sopra riportato, ne deriva che, se si somma al non completo ristoro delle risorse proprie dei Comuni e al taglio dei trasferimenti anche per gli anni futuri, la partecipazione troppo gravosa del comparto al risanamento della finanza pubblica, e se si tiene conto che la leva fiscale è stata bloccata, i Comuni sono costretti a tagliare la spesa totale nel 2009 del 6,4% e nel**



**triennio 2009 - 2011 la riduzione complessiva sarà del 18%, pari a circa 9 miliardi di euro.**

A complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti sul Patto hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali. L'ANCI ha fatto presente in tutte le sedi istituzionali la necessità di sbloccare i suddetti residui passivi, per destinarli al pagamento di debiti commerciali e alla realizzazione di opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia.

Il primo intervento legislativo in tal senso è avvenuto con l'articolo 7 quater del decreto legge n.5/2009, convertito nella legge n.33/2009, che dispone l'esclusione dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità per il 2009 alcuni tipi di spesa in conto capitale solo per i Comuni che presentino determinati requisiti e soprattutto per un importo non superiore a quello autorizzato dalla regione di appartenenza. Da un'indagine effettuata dall'IFEL tale intervento è stato adottato in sole due regioni (Piemonte e Liguria) consentendo lo sblocco di 88 milioni di euro in totale.

L'ultima modifica normativa (articolo 9 bis del decreto legge 78/2009) intervenuta sempre al fine di favorire la spesa per investimenti, ha permesso agli enti di utilizzare un importo pari al 4% dei residui passivi accumulati fino al 2007 fuori dai vincoli imposti dal Patto di stabilità. Anche questa misura tuttavia, è risultata insufficiente, in quanto "libera" solo 1 miliardo e 700 milioni a fronte dei 44 miliardi bloccati dalla normativa vigente. Va inoltre considerato che da una ricerca condotta da IFEL si può stimare che le giacenze di tesoreria ammontano a circa 11 miliardi.

**Nonostante quindi gli ultimi interventi legislativi, permangono quindi alcune criticità:**

- **l'entità della manovra, che impone miglioramenti insostenibili nei saldi di bilancio.**
- **Blocco delle entrate, che di fatto aggrava la possibilità di raggiungere gli obiettivi programmati**
- **Riduzione delle entrate a seguito dei tagli e dell'eliminazione del pagamento icipi sulla prima casa**
- **Formazione di residui passivi e sofferenza dei fornitori e delle imprese ed impossibilità di reagire alla crisi né con investimenti né con politiche sociali.**

**RICHIESTE DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO**

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, le problematiche che necessitano urgenti risposte e che si ritiene necessario inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2010 sono:

1. **Stabilizzazione delle entrate.** Ciò significa in sostanza: reintegro totale del mancato gettito ICI prima casa; reintegro totale del taglio derivante dalla diminuzione dei costi della politica e reintegro del taglio dei 200 milioni di euro derivante dal decreto legge 112/2008.



2. **Riduzione significativa dell'obiettivo assegnato al comparto Comuni dalle regole del Patto di stabilità**; nel breve periodo infatti, i Comuni non potranno assolutamente sostenere un miglioramento del deficit superiore ai 400 milioni di euro (contro l'obiettivo assegnato che, si ricorda, ammonta a circa 1 miliardo di euro per il 2010). Pertanto, l'importo totale della manovra relativa al comparto è di fatto insostenibile e, associata alla grave crisi economica che sta attraversando il Paese, l'insieme delle regole che governano il Patto di stabilità necessita di una revisione radicale che deve partire dalla eliminazione delle sanzioni per l'anno 2009.

Non è ragionevole penalizzare i Comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Inoltre, importanti misure sono state adottate dai Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica globale sulle fasce più deboli della popolazione.

3. **Possibilità di adempiere le obbligazioni assunte attraverso sblocco dei residui passivi in conto capitale, in particolare la possibilità di utilizzare le giacenze di tesoreria fuori dai limiti imposti dal patto.**
4. **Regole certe per il Patto di stabilità**; l'obiettivo a regime deve essere una regola stabile che comporti l'equilibrio di parte corrente e una quota di debito sostenibile per il singolo ente e per la finanza pubblica e che consenta di programmare investimenti e la spesa destinata al sociale. Al momento infatti, per i Comuni il rispetto dei vincoli del Patto è insostenibile e mette in discussione la governabilità stessa dell'Ente rendendo molto difficoltosa la programmazione e la chiusura dei bilanci.
5. **Restituzione agli enti locali della piena autonomia finanziaria** attraverso l'individuazione e la definizione di nuove leve di autonomia con una prima attuazione della legge sul federalismo fiscale che sposti a livello locale la responsabilità delle imposte sugli immobili oggi riscosse dallo Stato.
6. **Abrogazione dell'art.9 del dl 78/2009** che prevede l'obbligo in carico al funzionario, che rende esecutive le determinate comportanti impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma di pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. La norma provoca contrasti e blocco delle spese di investimento.
7. **Disapplicazione delle sanzioni** previste dal Patto di Stabilità interno per il 2009 per gli enti che hanno superato i limiti imposti dal Patto per far fronte a spese obbligatorie, spese sociali e in conto capitale.



Unione Province d'Italia



UPI

Conseguito nella  
seduta del 12 novembre

2009



**NOTA SU PRINCIPALI QUESTIONI DI FINANZA PROVINCIALE**

*29 ottobre*

7.

**Conferenza Unificata**

**Punto 22b**

**Parere sui disegni di legge recanti "Disposizioni per la  
Formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e  
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e pluriennale  
Per il triennio 2010-2012"**



**Patto di stabilità: il triennio 2009-2011 come definito dalla l.n. 133/08 e quadro di sintesi sull'impatto della manovra di finanza pubblica sui bilanci delle Province.**

La manovra triennale definita dalla legge 133/08 è stata impostata sulla competenza mista, assegnando agli enti delle percentuali di miglioramento dei saldi finanziari 2007 in maniera differenziata a seconda della situazione di ciascuna Provincia.

Il saldo finanziario (differenza tra entrate finali e spese finali in competenza mista, considerando cioè la somma algebrica degli accertamenti e impegni di parte corrente, e riscossioni e pagamenti per la parte capitale) deve dunque essere corretto secondo le seguenti percentuali:

	2009	2010	2011
n. 53 - Province con saldo negativo che hanno rispettato il patto nel 2007	-17%	- 62%	- 125%
n. 8 - Province con saldo negativo che non hanno rispettato il patto nel 2007	- 22%	- 80%	- 150%
n. 32 - Province con saldo positivo che hanno rispettato il patto nel 2007	+ 10%	+ 10%	0%
n. 1 - Province con saldo positivo che non hanno rispettato il patto nel 2007	0%	0%	0%

Gli enti con saldo 2007 positivo si vedono dunque riconoscere una manovrabilità dei propri bilanci in una direzione espansiva, mentre le restanti Province subiscono di fatto il peso maggiore della manovra poiché dovranno contenere i loro disavanzi.

Secondo l'indagine effettuata dall'UPI già per il 2009 su 52 Province oltre 20 avevano dichiarato la propria impossibilità a raggiungere gli obiettivi predeterminati per il 2009, 30 per il 2010 e 40 per il 2011.

L'indagine ha di fatto fotografato quanto più volte l'UPI aveva sottolineato rispetto alle percentuali di miglioramento stabilite per il triennio, assolutamente insostenibili se non a condizione di bloccare progressivamente qualsivoglia pagamento riferito agli investimenti.

Nel complesso alle Province è stato richiesto un miglioramento di 310 milioni nel 2009, 555 nel 2010 e 975 nel 2011.

Per contro merita inoltre di essere sottolineato che il comparto Province per gli anni 2007 e 2008 ha fatto registrare un ulteriore miglioramento rispetto all'obiettivo assegnato pari a rispettivamente a 610 milioni e 280 milioni di euro.

Alcuni dati di contesto possono aiutare per inquadrare meglio la situazione:

- avanzo vincolato 267 milioni (al 31.12.2007)
- avanzo non vincolato 685 milioni (al 31.12.2007)
- residui in conto capitale 10 miliardi (al 31.12.2007)
- stock di debito 12 miliardi (stima al 31.12.2007)
- andamento Rca - 13,5% (confronto 1° semestre 2008- 2009)



- andamento Ipt – 13,6% (confronto 1^ semestre 2008-2009)

### Risultati conseguiti e situazione attuale

In un quadro economico-finanziario come quello rappresentato, è evidente che il risultato raggiunto dal comparto Province non può che essere considerato un più che positivo contributo agli obiettivi di finanza pubblica.

Per l'anno 2009, sebbene le nuove regole definite con la legge n.133/08, di conversione del decreto legge n. 112/08, abbiano inteso predisporre una prospettiva triennale di regole per il patto di stabilità interno, fino al 2011, va sottolineato come più volte le Province hanno ritenuto di dover rimarcare come le percentuali di miglioramento dei saldi, soprattutto per il 2010 e 2011, configuravano contrazioni di spesa tali da prefigurare l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma soprattutto il blocco totale delle attività degli enti e il contestuale mancato rispetto del patto.

In questo senso si è ritenuto di dover chiedere in più sedi una revisione delle norme definite dalla legge n.133/08; inoltre nel corso degli ultimi 12 mesi la ben nota situazione economico-finanziaria del Paese ha contribuito ulteriormente ad aggravare, se possibile, la già difficile situazione finanziaria delle Province: interi settori produttivi in crisi sui territori, cui si è aggiunta l'impossibilità per gli enti di procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori; inoltre la crisi ha fortemente inciso sul flusso delle entrate proprie, che come è noto, derivano principalmente dal settore automobilistico e dunque con ciò contribuendo ad aumentare le difficoltà degli enti a far fronte a volte anche alle spese correnti causa una difficile situazione di cassa.

Il Governo ha in questi mesi risposto dapprima in maniera non esaustiva alle difficoltà rappresentate, attraverso l'articolo 7-quater del dl 185/08, prevedendo la possibilità di utilizzo dei residui in conto capitale delle Province, all'interno però di un quadro di finanza territoriale che doveva appositamente e necessariamente trovare spazio nei bilanci delle regioni.

Come è noto questo strumento, è stato formalmente rigettato non solo dal comparto degli enti locali, poiché giudicato assolutamente incongruo rispetto alle necessità rappresentate (e quantificate in circa 15 miliardi di euro tra Province e Comuni), ma è stato anche di fatto respinto dalle Regioni stesse che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad individuare margini di spesa a favore degli enti locali.

### La possibile evoluzione del quadro normativo

Inoltre, sempre in tema di patto di stabilità, occorre segnalare due distinti e specifici interventi normativi in itinere.

a) Il primo contenuto nell'AC 2555 "Legge di contabilità e di finanza pubblica" che, all'art. 9, prefigura la fissazione di una quota di indebitamento per comparti della PA, articolata per Regioni, nonché il ricorso al debito autorizzato sempre a livello territoriale con possibilità





compensazione tra enti, confermando altresì la possibilità per le Regioni di adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli di finanza pubblica in relazioni alle diversità delle situazioni finanziarie di volta in volta considerate.

b) Il secondo intervento normativo cui ci si intende riferire è quello contenuto nella Bozza del Codice delle Autonomie all'art. 30 laddove si prevede, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la possibilità di considerare la parte eccedente entro il triennio successivo.

### Il decreto legge anticrisi, n. 78/09, convertito c.m. dalla legge n. 102/09

Infine, non si può sottacere la portata della norma contenuta nell'art.9 della legge n. 102/09, di conversione del decreto legge n. 78/09 c.d. "anti-crisi", con il quale il Governo ha inteso accelerare i pagamenti della PA nei confronti dei creditori, secondo quanto disposto dalla disciplina comunitaria recata dalla direttiva 2000/35 (dlg. 231/2002). Essa prevede che le pubbliche amministrazioni adottino gli opportuni provvedimenti per garantire il pagamento degli impegni in maniera tempestiva, già con effetto immediato, prescrivendo, per il futuro, la responsabilità amministrativa e disciplinare per i funzionari che impegnino somme senza aver verificato preventivamente la effettiva compatibilità di tali somme con i flussi finanziari e soprattutto con le regole di finanza pubblica.

Tale situazione è l'esatto contrario di quanto da mesi il sistema degli enti locali chiede al Governo, cioè la possibilità di liberare immediatamente la cospicua mole di residui passivi a favore delle imprese creditrici, operando una deroga al Patto di Stabilità interno, in virtù dell'eccezionale crisi economica del Paese.

Il decreto consente ai soli ministeri di svincolare i propri pagamenti, trascurando il fatto che proprio dagli enti locali dipende quasi l'80% degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche del Paese.

Peraltro, si obbligano gli enti locali ad impegnare somme solo in caso in cui si accerti la effettiva capacità di poterle pagare entro i tempi stabiliti dalla legge: questa norma, se non modificata, di fatto porterà alla progressiva paralisi degli enti che si vedranno costretti a non effettuare alcun tipo di impegno di spesa, con particolare riferimento a quella per investimenti.

La medesima legge ha inoltre "derogato", con l'art. 9-bis, al regime della competenza mista, ammettendo il pagamento in conto capitale di una somma non superiore al 4% dei residui passivi al 31.12.07, escludendolo dal saldo rilevante ai fini del patto.

Tale previsione, evidentemente importante per gli enti ma anche e soprattutto per le imprese, ha rappresentato di fatto il riconoscimento, da parte del Governo, della inefficacia e della incongruità proprie del patto di stabilità interno per gli enti locali e delle sue regole, e dunque della future necessaria revisione dei suoi obiettivi e dei suoi meccanismi.

### Conclusioni

Nel ribadire che gli obiettivi programmatici assegnati al comparto Province per gli anni 2010 e 2011 sono assolutamente non coerenti con la realtà e dunque irraggiungibili, si sottolinea ancora una volta come il netto calo delle entrate proprie produca un ulteriore aggravamento della manovra sui saldi (cfr. tabella allegata).

Ferma restando la urgente necessità di alleggerire la manovra a carico delle Province per l'anno 2010, si intende sottolineare alcune questioni:



1) Risulta fondamentale consentire alle Province l'utilizzo e l'impiego dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento, anche nell'ottica di una diminuzione del ricorso all'indebitamento, con immediate conseguenze positive sullo stock di debito della PA. Al fine poi di procedere nello smaltimento dei residui passivi riferiti alla spesa in conto capitale, e i relativi debiti pregressi, è necessario reiterare la norma di cui all'articolo 9 bis della legge n. 102/09 per consentire i pagamenti in misura non inferiore al 10% dei residui passivi del settore del conto capitale al 31.12.08;

2) Per la migliore attuazione di quanto indicato è necessario sopprimere l'art.9 della legge n. 102/09, di conversione del decreto legge n. 78/09 c.d. "anti-crisi", relativo ai pagamenti della PA nei confronti dei creditori, i cui effetti distorsivi sono stati già illustrati. Il mantenimento della norma, così come formulata, potrebbe determinare effetti di blocco sulla spesa di investimento degli enti locali e altresì sulla spesa per le funzioni fondamentali. Tenendo conto di quanto rilevato sull'andamento delle entrate proprie è urgente provvedere ad una revisione del quadro normativo, relativo ai cespiti di entrata, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi con il patto di stabilità interno, previo alleggerimento della manovra come sopra illustrato. L'intervento normativo è finalizzato anche a consentire alle Province la gestione adeguata, e non condizionata da andamenti anomali delle entrate proprie, delle proprie funzioni fondamentali, nell'ottica dell'attuazione del federalismo fiscale.

A tal fine si richiede:

3) Rivedere il quadro normativo relativo alle entrate proprie delle Province:

- per consentire lo sblocco delle aliquote dei tributi provinciali;
- per garantire, relativamente all'IPT, l'accesso alla banca dati dei veicoli (Pra) in modo da consentire una effettiva e concreta gestione del tributo da parte dell'ente, in un'ottica di reale federalismo fiscale;
- per garantire agli enti una effettiva e concreta gestione dell'imposta RcAuto, consentendo loro di accedere alle informazioni relative ai versamenti effettuati dalle compagnie assicuratrici, per favorire il recupero di fenomeni elusivi, assicurando altresì una corretta corrispondenza tra parco veicolare circolante ed obbligo di assicurazione dei mezzi.
- per garantire agli enti la possibilità di procedere al recupero di mancati pagamenti relativi all'addizionale provinciale sui consumi non domestici di energia elettrica.
- Sul versante della spesa corrente occorre neutralizzare gli effetti dell'incidenza sui bilanci locali del rinnovi contrattuali riferiti al personale dipendente, escludendo tali oneri dalla determinazione dei saldi rilevanti ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010. Tale intervento può rappresentare un ulteriore concorso alla revisione della manovra di finanza pubblica 2010 di cui si è analizzata l'insostenibilità reale per le Province.

4) E' necessario il recupero effettivo di 56 milioni di euro, erroneamente versati all'erario da produttori di energia elettrica nel 2004, in realtà destinati alle Province; su questo specifico tema si ricorda la nota del Ragioniere Generale dello Stato **dott. Mario Canzio** (prot. 0083296 del 27 luglio scorso) indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Conferenza Stato Città Autonomie locali), Ministero dell'Interno e Agenzia delle Dogane, con la quale si assumeva l'impegno a proporre l'iscrizione di tale somma sul pertinente capitolo del Ministero dell'Interno in occasione della legge finanziaria per il 2010 (all.1);



5) E' altresì necessario il recupero effettivo delle somme dovute alle Province per effetto delle agevolazioni previste dalla l.n.17872002 e dalla legge n. 39/03. Si tratta di agevolazioni sull'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) risalenti al 2003 e che sono state certificate dal Comitato interdirigenziale appositamente costituito e che ha certificato tali crediti nella seduta del 17 aprile 2008 (all. 2)

6) Devono essere stanziati le risorse relative al rimborso agli enti locali dell'Iva pagata sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale, relativamente alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Si ricorda a tale proposito che per il triennio 2001-2003 furono individuate risorse pari a 282 milioni di euro, ma ne frattempo sono aumentati gli enti locali che si fanno carico del servizio di TPL su mandato della Regione. Nel frattempo le Province stanno anticipando ingenti oneri per IVA, di cui quasi la metà (a causa della detrazione della quota destinata alla UE e della ulteriore quota di detrazione a favore delle Regioni) risultano di fatto privi di copertura finanziaria statale e posti a carico dei propri bilanci.



Unione Province d'Italia



**UPI**

*Consegnato nelle  
sedute del 12 novembre*

*2009*



## **EMENDAMENTI**

**Ottobre 2009**

## EMENDAMENTO PER IPT

**1. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56.**

**2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.**

**3. Dopo l'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, aggiungere il seguente comma:**

**6 bis) Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate.**

### MOTIVAZIONI

*L'emendamento di cui ai commi 1 e 2 serve prioritariamente a liberare il campo da ogni possibile dubbio in ordine alla potestà provinciale di deliberare tariffe in riduzione rispetto a quelle individuate dal dm 435/97, attraverso letture combinate dell'art. 56 e dell'art. 52 del dlgs 446/97.*

*Necessario, peraltro, rimarcare l'opportunità che la medesima disciplina valga su tutto il territorio nazionale.*

*Come è noto infatti la specificità della tariffa individuata per l'imposta provinciale di trascrizione è strettamente correlata all'operazione di contestuale riduzione di trasferimenti erariali che accompagnò la trasformazione dell'imposta da statale (Apiet) a provinciale (Ipt).*

*Lo stesso DM 435/97 fu chiaro nell'esplicitare che le tariffe erano state stabilite in modo tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, e della relativa addizionale provinciale*

*Per quanto concerne il terzo comma va sottolineato che numerose Province hanno deliberato, nel corso degli anni, diverse agevolazioni per particolari categorie di utenti - in special modo portatori di handicap -, sulla scorta o di analoghe normative regionali su tasse automobilistiche, ovvero per colmare lacune normative venendo incontro a specifiche richieste di una particolare categoria di utenza.*

*L'eliminazione di ogni possibile manovrabilità verso il basso, in assenza di norma espressa, della tariffa da parte delle Province, determinerà di fatto il venir meno di una serie di agevolazioni economiche per specifiche categorie, con il rischio di dover costringere l'ente a procedere al recupero dell'imposta per la parte non pagata, con tutte le conseguenze di impatto sociale del caso. Si chiede dunque, accanto ad una definizione chiara del limite normativo entro cui poter far ricadere il regime di esenzioni ed agevolazioni, che venga riconosciuta la necessità che il nuovo regime possa entrare in vigore a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2010, senza che diventi necessario procedere al recupero delle somme legittimamente non pagate perché allora non dovute.*



## EMENDAMENTI PER RCA

- a) all'art. 9, co.2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole "all'Ufficio del Registro" aggiungere le parole: "e alle Province";
- b) all'art. 4, comma 2, del Dm 14 dicembre 1988, n. 457, dopo le parole "all'anagrafe tributaria" aggiungere le parole "e alle Province competenti";
- c) all'art. 53, co. 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "alle autorità" aggiungere le parole "e province".

### MOTIVAZIONI

*Le Province, che gestiscono un gettito di una imposta di cui non sono titolari, non hanno la possibilità di effettuare un monitoraggio sui flussi di cassa, che risultano di fatto molto variabili nel corso dei mesi o anche rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti. Esiste dunque un interesse diretto della Provincia a poter effettuare un controllo sui propri crediti.*

*Per questo si chiede di avere conoscenza delle rendicontazioni analitiche delle compagnie assicuratrici, anche al fine di poter incrociare tale dato con quelli della Motorizzazione e della residenza.*

## **EMENDAMENTO PER TRIBUTO AMBIENTALE**

**Alla fine del comma 1 dell'art. 238 del dlgs. n. 152/06 aggiungere il seguente periodo:  
"E' fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"**

### **Motivazione**

***Il Tefa incassato con la Tarsu rimane, con questo emendamento, in vigore anche con l'applicazione della Tariffa TIA che dovrebbe entrare a regime con l'attivazione delle procedure previste dall'art. 238 del Codice Ambientale, che automaticamente cassa la vigenza del dlgs. 22/97***



## EMENDAMENTI PER ADDIZIONALE ENERGIA

All'art. 1, comma 152 della legge n. 296/2006 aggiungere il seguente capoverso:

**“Gli atti d'accertamento inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza”**

All'art. 6 del dl 511/88 sostituire il comma 4, nel modo seguente:

**L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate le utenze.**

### **MOTIVAZIONI:**

*Il primo emendamento consente alle Province di poter dirimere la questione della competenza al recupero dell'addizionale in caso di mancato parziale o ritardato versamento del soggetto passivo dell'imposta.*

*Attualmente l'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze fino a limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese viene riversato all'erario se si supera la potenza disponibile di 200kw. L'emendamento mira ad attribuire alle Province tutto il gettito senza differenziazione di potenza.*







Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

ACC-D  
Consegnato nella  
seduta del 12 nov  
2009



**DOCUMENTO UNCEM  
sul DDL finanziaria 2010 (S1790) e relativi documenti  
di manovra economica e di bilancio**

*Conferenza Unificata – Roma, 12 novembre 2009*

L'UNCEM ritiene nella circostanza di dover richiamare l'attenzione di Governo e Parlamento su una vera prospettiva strategica di sviluppo e di recupero di competitività del sistema Paese, e si attende che arrivino finalmente risposte politiche al tema dello sviluppo delle aree montane sinora completamente disattese dall'avvio della legislatura in corso.

Infatti, nonostante gli impegni verbali assunti a più riprese dal ministro delegato in materia, On. Raffaele Fitto, allo stato attuale non risultano essere state né assunte né elaborate iniziative connesse con l'attuazione di una politica organica per i territori montani né il riordino della normativa di settore, resa ancor più urgente dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Come ricordato in occasione dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato il 14 ottobre scorso, il quadro normativo e organizzativo dello Stato in materia è obsoleto, inorganico e frammentario. Eppure, nonostante ripetute richieste da parte dell'UNCEM e le iniziative in tal senso adottate anche in sede parlamentare (con riferimento in particolare all'azione del "Gruppo Parlamentare Amici della Montagna"), allo stato attuale non si registrano iniziative di alcuna natura, e la legge finanziaria di cui oggi discutiamo non si discosta da questa caratteristica negativa.

Con riferimento alla grave crisi economico-finanziaria globale che attraversa anche il nostro Paese, l'UNCEM condivide la preoccupazione del Governo sulle prospettive di crescita, stabilità e coesione sociale e territoriale, secondo una strategia legata alla riduzione dei costi complessivi dello Stato e alla maggiore efficacia dell'azione della Pubblica amministrazione, nella direzione dello sviluppo.

In tal senso, esemplare a nostro giudizio risulta essere stato il processo di riordino istituzionale delle Comunità montane italiane, unico esempio in tutta Italia di concreta riduzione dei costi della politica, che ha consentito di raggiungere l'obiettivo di una riduzione del numero degli enti, del numero dei componenti degli organi e del montante complessivo delle indennità di funzione, con un conseguente risparmio sul versante della spesa corrente che chiediamo venga a questo punto reinvestito su politiche di sviluppo delle aree montane e non semplicemente incamerato dallo Stato.

L'UNCEM – come già ripetutamente sostenuto in precedenti incontri istituzionali – intende dare il proprio contributo, esercitando fino in fondo il ruolo di rappresentanza politica e istituzionale della montagna italiana e degli Enti associati, nella nuova fase che si sta aprendo di profondo riordino del Paese rispetto al nodo della contingente crisi economico-finanziaria, unitamente ad altre gravi criticità: una finanza pubblica esausta e da risanare; un apparato pubblico costoso e



inefficiente; la difficoltà nella capacità di produrre ricchezza; una diffusa domanda di sicurezza e di preoccupazione per il futuro.

L'UNCEM non si sottrae alla sfida. Al contrario, è pronta a fare la propria parte, se le riforme da mettere sul campo avranno il timbro del bene comune e dell'interesse generale. L'Unione intende ispirare la propria azione al principio di leale confronto e collaborazione con il Governo e il Parlamento, come ha sempre fatto nella sua storia per oltre mezzo secolo, richiedendo attenzione, dialogo e formulando proposte nell'interesse specifico delle istituzioni e delle popolazioni di montagna.

Il sistema montano, quale ambito complesso e globale nei suoi profili antropici, culturali, ambientali ed economici, pretende politiche legislative organiche, efficaci, coerenti.

Il 54% del territorio italiano, con una popolazione residente di circa 11 milioni di abitanti, concorre al PIL nazionale per quasi il 17%.

Se l'Italia vuole vincere la sfida della competitività facendo leva sulle proprie peculiarità e uscendo da meccanismi ormai inefficaci, che decretano lo stallo del sistema, non potrà prescindere dalla risorsa Montagna.

**Torniamo a ribadire in questa circostanza l'ineludibile esigenza di ridefinire una politica nazionale per la montagna, coerente e innovativa, capace di valorizzarne le potenzialità economiche e fondata sui principi della sua specificità territoriale, della coesione economica, dello sviluppo sostenibile e della sussidiarietà.**

È necessario, al contempo, adottare politiche di intervento tese a valorizzare il ruolo delle Istituzioni locali, primariamente del sistema Comuni-Comunità montane, e di adeguarne l'articolazione effettiva delle competenze amministrative ai principi costituzionali delineati dalla riforma del Titolo V Cost., per garantire pari condizioni di partenza a tutti i livelli territoriali.

**Il "Sistema montagna" si propone anzitutto come luogo e modello di organizzazione sociale, economica, dei servizi, in funzione dello sviluppo locale e di quello complessivo del Paese.**

**L'elaborazione di un moderno programma di sviluppo sociale ed economico vede nella montagna un luogo privilegiato di sperimentazione, un modello valido per l'intero Paese.**

La montagna costituisce infatti giacimento tuttora inesplorato di potenzialità e ricchezze per l'economia nazionale, troppo a lungo trascurato negli interventi di politica pubblica.

Si sottolinea in proposito che il 23 luglio 2008, in Assemblea al Senato, è stato licenziato il disegno di legge di Ratifica del Trattato di Lisbona, e tra gli ordini del giorno accolti dal Governo figura quello che richiede di *"sviluppare ed incentivare politiche a favore della montagna anche intervenendo opportunamente in sede europea per incidere sulle strategie dell'Unione in materia di politiche della montagna al fine di consentire la permanenza delle comunità nelle loro terre e la possibilità di viverci con soddisfazione e gratificazione"*.

**L'UNCEM, nel cogliere l'occasione odierna di confronto, pone quindi la necessità di riaprire il tema delle politiche di sviluppo della montagna come ulteriore forte opportunità di crescita per l'intera economia nazionale.**

Diversi e rilevanti - lo ribadiamo - sono gli ambiti di interesse per i quali il sistema montano può dare un contributo importante, soprattutto in una congiuntura di medio-lungo periodo quale quella in essere, in termini di crescita e sviluppo a beneficio di tutta la collettività:

- **lo sviluppo economico**, perché le montagne italiane producono circa il 17% del PIL nazionale, ospitano tra i più importanti distretti produttivi del Paese, concorrono ad



segmento significativo del "made in Italy" culturale ed ambientale e rappresentano un giacimento ancora inesplorato in termini di capacità di utilizzo delle risorse naturali presenti. La montagna italiana si può conseguentemente definire un gigante economico, ma all'interno del quale albergano notevoli sperequazioni in termini reddituali. In particolare, **il settore dell'energia e delle fonti rinnovabili legato alla "green economy" rappresenta una opportunità strategica** per le nostre montagne e un interesse generale sempre più urgente per la collettività nazionale;

- **l'ambiente**, in quanto esso rappresenta, nell'orizzonte di Kyoto, un'opportunità per lo sviluppo e non un vincolo, per tutte le risorse idriche e forestali presenti in montagna e per le opere svolte dalle amministrazioni montane, che vanno dalla regimazione e manutenzione dei corsi d'acqua al sistema di dighe presenti, dalla tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi;
- **l'agricoltura e la forestazione**, poiché le aree montane rappresentano un *asset* strategico nel quadro della riformata Politica Agricola Comunitaria (PAC), la quale sposta l'attenzione dalla produzione quantitativa, che favoriva le grandi produzioni industriali, alla centralità degli aiuti territoriali. In tal senso emerge la necessità di **spostare più risorse comunitarie dagli aiuti diretti al mercato verso le azioni del Piano di Sviluppo Rurale, in particolar modo per le zone di montagna**, in coerenza con lo spirito della nuova PAC;
- **l'innovazione**, dato che la montagna è il territorio principe per la sperimentazione della banda larga e per il superamento del *digital divide* nel nostro Paese. L'effettiva possibilità di accesso alla rete a banda larga, e di tutte quelle tecnologie di nuova generazione quali wi-fi e wi-max, deve diventare un diritto riconosciuto a tutti i cittadini ed a tutte le imprese su tutto il territorio nazionale, esattamente come avviene per il servizio idrico e per l'energia elettrica. Tutto ciò non costituisce solo uno strumento per recuperare uno svantaggio competitivo, in particolar modo per la montagna, bensì come una necessità per l'intero Paese.

**La prospettiva non può e non deve essere soltanto quella della preservazione conservativa del territorio ma piuttosto quella di un nuovo paradigma dello sviluppo.**

La fase planetaria di radicali cambiamenti e il declino del modello di sviluppo "energivoro" degli anni '80 pongono oggi nuovi problemi ai territori montani e rurali. Fino a ieri, simili territori sono stati considerati aree "marginali" rispetto al cuore manifatturiero del Paese (concepito come una sommatoria di aree industriali e artigianali capaci di produrre beni e servizi esportabili).

Negli ultimi anni l'atteggiamento nei confronti di questi territori è notevolmente mutato. Da una parte sono finiti i fondi a suo tempo dedicati al sostegno "keynesiano" della montagna e delle zone rurali. Dall'altra si è consolidata la convinzione che questi territori possano svolgere una funzione a valore aggiunto, niente affatto "marginale" in un modello di sviluppo economico e industriale che si vorrebbe sempre più "green".

I territori lasciati "vuoti" dallo sviluppo manifatturiero energivoro, cominciano ad essere visti come una "riserva" di funzioni produttive interessanti e coerenti con le esigenze nuove (e i vincoli internazionali) della "green economy": il risparmio e l'organizzazione delle risorse rare (acqua, biomasse) e la riduzione dei gas serra; la produzione di energia da fonti rinnovabili locali (biomasse, idroelettrico, solare, ecc.).

**L'UNCHEM non rivendica misure assistenziali ma regole che consentano l'impiego produttivo delle risorse della montagna, per una governance dei territori che favorisca**



**l'utilizzo equilibrato e sostenibile dei medesimi in funzione di una nuova virtuosa fase di sviluppo.**

**In coerenza con quanto esposto, e nella considerazione che tali questioni appaiono sottostimate o ignorate nei documenti economico-finanziari approntati sinora dall'Esecutivo, l'UNCHEM propone quindi che:**

- a) si dia immediato seguito ai provvedimenti annunciati dal Ministro Prestigiacomo (nel corso della sua audizione il 29 ottobre 2008 alla Camera dei Deputati sulle linee di azione del Governo in tema di politiche ambientali) per l'istituzione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali (con finanziamento già previsto dalla legge finanziaria 2008 e poi successivamente azzerato) per la contabilizzazione dell'assorbimento del carbonio atmosferico da parte delle foreste italiane (stimato in 10 milioni di tonnellate di carbonio/anno) che è possibile avviare dal 2009;**
- b) si avviino di conseguenza anche i necessari progetti di sperimentazione sulla gestione forestale atti a produrre crediti di carbonio con un valore stimabile tra 350 e 700 milioni di euro (16 milioni di tonnellate di CO2 rendicontabile ad un valore che va dai 20 ai 40 euro per tonnellata). Ambito nel quale l'UNCHEM ha già attivato una serie di canali di interlocuzione con i soggetti sindacali per l'utilizzo degli operai forestali e con le grandi imprese, alle quali sono imposti pesanti programmi di compensazione di CO2;**
- c) sia incentivata quindi la compensazione di prossimità, in modo che le imprese avviino programmi di sostenibilità per la riqualificazione dei territori su cui intervengono e non - come sono costretti oggi a fare - finanziando la riforestazione in altre parti del pianeta (ad esempio in Nigeria oppure Honduras), attraverso l'applicazione degli strumenti del CDM e della Joint Implementation;**
- d) si istituiscano e regolino i "patti per lo sviluppo tra aree urbane/metropolitane e aree montane/rurali" affinché, attraverso il reciproco riconoscimento del ruolo che entrambe svolgono, siano programmati interventi e investimenti finalizzati a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente per i cittadini. All'interno di tali patti particolare attenzione venga posta alle modalità di rispetto dell'accordo europeo per conseguire i principali obiettivi in materia energetica riguardo alla sostenibilità, competitività, sicurezza della fornitura, tramite la riduzione dei gas serra del 20%, l'aumento sempre del 20% della quota di rinnovabili utilizzate nel consumo energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica - ancora una volta del 20% - , assicurando la piena compartecipazione degli enti locali montani al processo di raggiungimento di tali obiettivi entro il 2020. In tale contesto si dovrà realizzare una attenta analisi del fabbisogno energetico e delle capacità produttive delle zone di montagna in materia di energie rinnovabili (microidroelettrico, grande idroelettrico, eolico, biomassa, solare) con previsioni di ritorni economici ai territori montani per l'impiego delle loro risorse naturali a tali fini;**
- e) si punti su politiche di sviluppo rurale attraverso il sostegno alla politica distrettuale, su cui l'Italia ha fatto scuola, nell'area della produzione industriale e che oggi ha subito un forte ritardo rispetto a paesi come Germania, Inghilterra e Francia che hanno riservato una maggiore attenzione allo sviluppo delle aree rurali, attivando e utilizzando in tal senso le risorse finanziarie appositamente stanziare dall'Unione Europea e che sul periodo di programmazione 2007/2013 rischiano di non essere spese.**

**Precisiamo che tali proposte non richiedono nessuna forma aggiuntiva di stanziamento, ma al contrario l'introduzione di un sistema di regole che consenta la migliore allocazione di risorse finanziarie già disponibili con l'esito di realizzare la creazione di valore aggiunto sulle risorse naturali nazionali.**



**L'UNCCEM sollecita pertanto misure che prendono nella dovuta considerazione i profili dianzi enunciati, riferiti all'apporto che i territori montani - ricchi di risorse ancora per la gran parte inesplorate e inutilizzate - possono offrire all'accrescimento delle potenzialità infrastrutturali e produttive del Paese.**

**In altre parole, l'UNCCEM propone una *governance* adeguata e la presenza di capitali disponibili agli investimenti di start up, anche alla luce della recente riforma delle Comunità montane realizzata da 13 regioni ordinarie su 15, che chiarisce in maniera definitiva come questo ente non sia il quarto livello di governo, ma un soggetto istituzionale con funzioni di agenzia dello sviluppo locale e di aggregazione dei piccoli comuni in chiave sussidiaria.**

Alla luce di quanto esposto, l'UNCCEM richiede al Governo di accompagnare gli interventi contenuti nei diversi provvedimenti di natura economico-finanziaria con ulteriori misure, anche di carattere applicativo, indirizzate al coinvolgimento virtuoso del sistema territoriale montano secondo le indicazioni sin qui illustrate.

**L'UNCCEM si rivolge pertanto all'attenzione del Governo, come già fatto con il Parlamento, affinché possano trovare condivisione le considerazioni esposte e vengano conseguentemente proposti interventi integrativi sui provvedimenti in esame, in grado di promuovere adeguata attenzione al concorso dei territori montani per uno sviluppo complessivo, durevole e sostenibile, del Paese e di salvaguardare il rinnovato strumento istituzionale Comunità montana, nel rispetto delle prerogative delle Regioni, in una moderna visione propulsiva, sussidiaria dei piccoli Comuni e non più assistenzialistica.**

\*\*\*\*\*

**Queste misure, qualora realizzate, potrebbero risolvere il tema che in tale circostanza L'UNCCEM ribadisce e sottolinea - come già segnalato in occasione della presentazione del DPEF 2010-2013 il 14 luglio scorso - e cioè la grave condizione in cui versano le Comunità montane:**

1) a causa dei consistenti tagli previsti dalla finanziaria 2008 (pari a complessivi 66,8 milioni di euro) e dalla legge 133/2008 (30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011) al Fondo nazionale di parte corrente per il funzionamento delle medesime, che di fatto realizzano il sostanziale azzeramento di detto Fondo. Una situazione insostenibile che comporta il rischio di un generalizzato dissesto finanziario per le Comunità montane, riordinate e fortemente ridotte nel numero e nella revisione organizzativa nel corso del 2008 dalle Regioni, in applicazione della legge finanziaria 2008 n. 244/2007. I tagli aggiuntivi - 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011 - stabiliti dal DL 112 (legge n. 133/2008) al Fondo nazionale ordinario, che si sommano ai 66,8 milioni di euro, disposti dalla citata legge finanziaria, realizzano il sostanziale azzeramento del Fondo stesso. Nel 2009, la dotazione è di poco inferiore a 90 milioni di euro; nel 2010 sarà di 40 milioni di euro; nel 2011, residueranno soltanto 10 milioni. Di fatto la chiusura di tutte le riordinate Comunità montane, a meno di nuovi interventi finanziari, le quali - vivendo quasi esclusivamente di finanza derivata - non potranno assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese di funzionamento, oltre alla cessazione immediata di tutti quei servizi essenziali che esse svolgono, in forma associata, per conto dei piccoli comuni di montagna;



**2) per la mancata previsione di alimentazione per l'anno 2010 e successivi del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/94, dedicato agli investimenti per lo sviluppo, già pesantemente tagliato nel corso degli anni scorsi sino a ridursi nell'esercizio finanziario 2009 a soli 39,5 milioni di euro.**

**L'UNCCEM, nell'ottica dell'attuazione concreta del federalismo fiscale, che prende l'avvio dall'approvazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, e della conseguente necessità di dotare soprattutto i piccoli Comuni di montagna degli strumenti indispensabili al raggiungimento dell'autonomia fiscale e finanziaria che li affranchi dalle tradizionali misure di stampo marcatamente assistenzialistico, sottopone inoltre ad attenzione del Governo le seguenti proposte di intervento normativo - a totale COSTO ZERO per lo Stato - dando sin d'ora disponibilità per il loro approfondimento:**

- 1) ripermetrazione delle aree incluse nei Bacini Imbriferi Montani (BIM), al fine di ricomprendere tra i soggetti tenuti al pagamento di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 tutti i concessionari che effettuano i prelievi nel territorio di un Comune montano;**
- 2) revisione dell'ammontare del sovracanone corrisposto ai Comuni ricadenti nei BIM, la cui entità - aggiornata in ultimo dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 novembre 2007 - risulta oggi sottostimata (è pari a 20,35 euro), adeguandola ai costi medi effettivi aggiornati di mercato dell'energia elettrica.**

**A tal fine, si sottopongono ad attenzione le seguenti proposte di emendamento:**

**All'art. 2, dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti commi:**

**"16-bis. I sovracannoni idroelettrici previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano, già delimitato.**

**16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracannoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 33,60 euro e 9,16 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge."**

**L'UNCCEM, in conclusione, ribadisce la necessità dell'avvio di una seria e organica iniziativa di riforma della politica per le zone di montagna, archiviando la fase dell'intervento centralistico di tipo sostanzialmente assistenziale e aprendo la fase del nuovo modello di sviluppo basato sul concetto di green economy.**

**La montagna e lo spazio rurale possono essere i fattori di un nuovo sviluppo per l'Italia, all'interno di una strategia di riequilibrio territoriale che non deve essere confusa con le tradizionali logiche di sostegno ai territori in difficoltà. Al contrario, si tratta di guardare alla montagna e allo spazio rurale come straordinarie risorse per il rilancio di processi di**



**crescita nazionale basati sulla qualità e sulle filiere più innovative e promettenti anche dal punto di vista economico.**

**Un capitolo particolare su questo va aperto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico, solare, biomasse, eolico) che trovano nei territori montani un serbatoio fondamentale per l'intero paese. Un uso di materie prime che non riconosca al produttore (e in questo caso alle popolazioni montane) una giusta quota del valore finale è un esproprio, ed è quello che oggi è in atto in Italia.**

**Per fare l'esempio della sola Regione Piemonte, il prezzo finale dell'acqua prodotta nelle zone montane e utilizzata -per i soli usi idropotabili- in tutto il territorio regionale e in tutto il bacino del Po si attesta sui 500 milioni di euro all'anno. L'energia prodotta dai 475 impianti idroelettrici del Piemonte si aggira -fonti Terna- sui 9.000 GW all'anno, per un valore della produzione di oltre 1 miliardo di euro sul quale lo Stato fa cassa attraverso l'Enel e le imposte sulla produzione. Le sole nevicate di quest'anno significano 90 milioni di incassi in surplus per i produttori idroelettrici -nel solo Piemonte- e hanno causato nella stessa regione danni per oltre 200 milioni che Comuni e Comunità Montane non riescono a coprire a causa dei tagli ai trasferimenti e alle non scelte governative di tutti questi anni. Se si allarga la riflessione, e si allargano le cifre a tutte le regioni italiane, si comprende come -in un'era di federalismo annunciato- questa situazione non sia più sostenibile! E in proposito, chiediamo che il Parlamento avvii una indagine conoscitiva sul settore della produzione di energie rinnovabili e idroelettriche in particolare, con l'obiettivo di far emergere di fronte alla pubblica opinione e ai decisori la realtà, eliminare sacche di evasione ed elusione fiscale a danno dello Stato e degli Enti locali e realizzare una equa ripartizione dei redditi di filiera con il riconoscimento della quota dovuta alla montagna come produttore dell'acqua e fornitore della forza di gravità all'intera collettività nazionale.**

**Se questi concetti si estendono a tutte le altre filiere e a tutti gli altri temi, quali:**

- la riduzione di emissioni da CO2;
- le produzioni alimentari tipiche e biologiche;
- il turismo culturale e naturalistico;
- la bioedilizia;
- i sistemi di trasporto sostenibili;
- lo sviluppo di servizi alle persone e alle imprese basate sull'innovazione;

**ci si rende conto che i territori montani sono un sedimento di attività produttive e un contesto ideale per innescare una nuova fase di sviluppo economico sostenibile, contribuendo in tal modo a rilanciare l'Italia sulle frontiere più avanzate che anche recentemente sono state oggetto delle scelte della presidenza statunitense e delle indicazioni del recente premio Nobel per l'Economia, Elinor Ostrom.**

**E' una questione di volontà politica. E a questa l'UNCCEM intende richiamare Governo e Parlamento.**

**Per le ragioni esposte l'UNCCEM esprime parere negativo, salvo l'impegno formale del Governo all'apertura di un confronto di merito sulle questioni sollevate e all'accoglimento delle specifiche proposte illustrate.**

